

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- RILEVATO CHE** per il Comune di Napoli - Assessorato allo Sport ha richiesto con nota n. 229204 del 12/03/25 l'utilizzo dell'area demaniale marittima della Rotonda Diaz per consentire l'effettuazione dell'evento "GiDro – Giro d'Italia in Idrovolante", in programma il 15 settembre p.v. da organizzarsi sul Lungomare di Napoli – Rotonda Diaz che comporta l'ammarraggio degli idrovolanti nello specchio acqueo prospiciente nonché l'allestimento di alcuni stand promozionali sull'arenile;
- VISTE** le note acquisite al prot. n. 23522 del 2.9.25 e n.23928 del 5.9.25 con le quale il Comune di Napoli – Servizio Promozione Attività Sportive trasmetteva i verbali di riunione relativi all'effettuazione dell'evento, organizzato dall' Ass. Aviazione Marittima Italiana con sede in Lungomare Colombo, 59 - 73030 Santa Maria di Leuca (LE) l.r. Orazio Frigino;
- RITENUTO** opportuno regolamentare tale attività;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- VISTE** le Circolari M.I.T. n. 90/199 e n. 99/2000;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
PR. UGO VESIKI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arcm Giuseppe GRIMALDI


ORDINA

Art.1

In data 15.9.25 l'area demaniale marittima della rotonda Diaz verrà utilizzata per l'evento "GiDro – Giro d'Italia in Idrovolante". Durante tale giornata tutta l'area demaniale marittima è interdetta ad ogni altro uso pubblico, ivi compreso l'accesso a qualsiasi titolo effettuato, la balneazione e l'elioterapia.

Art.2

Il rappresentante legale dell'Associazione organizzatrice sarà ritenuto unico e solo responsabile di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo della zona demaniale interessata, durante l'effettuazione della manifestazione. Resta a carico della ASD organizzatrice ogni più idoneo apprestamento tecnico/logistico atto a garantire l'uso delle aree demaniali secondo le vigenti normative di sicurezza. Tutta l'area interessata dalla manifestazione deve essere opportunamente vigilata a cura del soggetto organizzatore che dovrà garantire lo svolgimento di ogni altra attività legittimamente posta in essere nelle aree demaniali marittime non oggetto della presente ordinanza, provvedendo, al termine della manifestazione, al ripristino dello "status quo ante", rimuovendo, altresì, le strutture eventualmente posizionate, nonché provvedendo alla pulizia delle aree utilizzate.



Il soggetto organizzatore dovrà munirsi di ogni altro parere previsto e/o richiesto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, nonché dei rispettivi nulla osta da richiedersi alle altre Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati a diverso titolo eventualmente impegnati nella realizzazione della manifestazione.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Napoli, li 12/03/2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Andrea ANNUNZIATA